

Rep Atti privati n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ 2026

**AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O ENTE PARTNER DI PROMOZIONE SOCIALE DISPONIBILE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2026-2027**

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

L'anno 2026, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Sede Municipale di Salzano,

- il COMUNE DI SALZANO, C.F. 82007420274 rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato in forza del suo Ufficio presso la sede municipale sita in Salzano Via Roma n. 166 - che agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in forza del Decreto Sindacale vigente;
- l'ETS \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua veste di Presidente pro-tempore di detto Ente, con sede in \_\_\_\_\_, in seguito definita \_\_\_\_\_;

**premesse**

che con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data \_\_/\_\_/\_\_, in esecuzione della delibera/determina n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ l'Amministrazione precedente ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per individuare un Ente del Terzo Settore cui affidare le attività ivi indicate per la gestione del servizio, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 - CTS.

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ di avvio dell'iter per l'individuazione dell'ente partner e delle relative linee di indirizzo;
- la Determina n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle candidature da parte degli Enti del Terzo Settore interessati;
- la Determina nn. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ di conclusione del procedimento con la determinazione dell'ente partner;

Rilevato, infine, che la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti attuatori degli interventi autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016 c.d. riforma del Terzo Settore;
- il D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. codice del Terzo Settore;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm. ed in particolare l'art. 11;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- lo Statuto comunale,

**tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano quanto segue:**

#### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'Ente Partner si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari, inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni. L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà:

- l'attività di sorveglianza prescolastica, presso l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri nello specifico la scuola dell'infanzia Girotondo e le scuole primarie San Giovanni Bosco e San Pio X.

L'Ente Partner nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati. Il rapporto con eventuale personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

#### **ART. 2 – DURATA**

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di stipula fino alla fine del mese di giugno 2027 (secondo la conclusione individuata dal calendario scolastico) con possibilità di rinnovo di ulteriore 1 anno in base a valutazione di impatto ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 svolta dall'Amministrazione e alle disponibilità di bilancio comunale.

Le attività di sorveglianza verranno svolte per un anno scolastico 2026/2027 secondo i calendari scolastici emanati annualmente dagli Enti competenti.

#### **ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

L'ente partner svolge le attività di sorveglianza con il proprio personale volontario nei plessi dell'Istituto comprensivo Dante Alighieri a Salzano ai fini della sorveglianza pre-scolastica.

Quest'ultima verrà svolta dalle ore 7.30 alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì.

Lo svolgimento dell'attività di sorveglianza pre-scolastica prevede come onere per il soggetto partner che:

*(lista integrabile con proposte dell'ETS)*

- i volontari possono chiedere assistenza al personale scolastico per eventuali situazioni particolari o la risoluzione di problemi che necessitano del contatto;
- La chiusura del servizio avverrà da parte dei volontari nel momento in cui inizieranno le lezioni;

#### **ART.4 - ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ**

Per lo svolgimento delle attività, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'Ente Partner i dati necessari per lo svolgimento del servizio e nel contempo gli operatori si impegnano ad eseguire le attività previste dalla convenzione in modo responsabile.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere all'Ente Partner la sostituzione degli operatori ritenuti non idonei o inadatti, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.

L'Ente Partner si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione, nei limiti della disponibilità dei volontari siano rese con continuità per i periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nella convenzione.

L'Ente Partner si impegna altresì a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.

#### **ART.5 - IMPEGNI DEL COMUNE**

Le attività oggetto della presente Convenzione potranno subire ridimensionamenti, modifiche, ovvero Convenzione per sorveglianza pre scuola ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017

cessare, in relazione alla riorganizzazione delle attività predisposte dall'Amministrazione Comunale e dall'Istituto Comprensivo.

I referenti comunali controllano e verificano periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la regolarità, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'Ente Partner di volontariato, anche attraverso incontri e relazioni trasmesse all'Amministrazione Comunale.

#### **ART.6 - OBBLIGHI DELL'ENTE PARTNER**

Il responsabile dell'Ente Partner vigila sullo svolgimento del servizio, avendo cura di verificare che i volontari rispettino la dignità personale e i diritti degli utenti.

L'Ente Partner:

- provvede ad individuare un referente locale con compiti di coordinatore e ne comunica il nominativo all'Amministrazione;
- è tenuto a presentare all'Amministrazione una rendicontazione dei servizi effettivamente svolti ed una relazione a consuntivo dell'attività, in cui siano evidenziati eventuali problematiche riscontrate;
- è tenuto a comunicare i dati anagrafici relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione;
- garantisce la tempestiva comunicazione all'Ente di eventuali interruzioni, variazioni concernenti numero, modalità e tempi di impiego dei volontari adibiti allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione;
- è tenuto a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione d'emergenza così come gli inconvenienti riscontrati nello svolgimento dell'attività; deve in ogni caso essere garantita collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra il Referente del comune e il Responsabile dell'Ente Partner;

Gli operatori impiegati nelle attività dovranno possedere requisiti di moralità ed onorabilità. I volontari dovranno in particolare essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs. 4 Marzo 2014 n. 39 "attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento dei minori e la pornografia minorile".

L'Ente Partner si impegna ad istruire correttamente e a garantire, oltre alla formazione obbligatoria, il necessario addestramento ai volontari impegnati, privilegiando nella partecipazione l'esperienza acquisita.

L'Ente Partner è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, restando inoltre escluso ogni rapporto fra il Comune di Salzano e i volontari a tal fine utilizzati. Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto della presente convenzione tra i volontari dell'Ente Partner ed il Comune di Salzano, neanche a titolo precario o a tempo determinato. L'Ente Partner risponde inoltre in proprio per eventuali incidenti o danni procurati dall'uso di strumenti attrezzature e materiali idonei messi a disposizione. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità conseguente. Resta a completo ed esclusivo carico dell'Ente Partner qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART.7 - RIMBORSO DELLE SPESE**

Dato che *"l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario"* (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La programmazione delle attività in oggetto prevede un budget indicativo e presunto di euro 3.500,00 per anno scolastico, per un totale complessivo di euro 7.000,00 Iva e oneri inclusi. Il rimborso complessivo non potrà superare il suddetto importo e potrà essere rivisto in base alle disponibilità di bilancio comunale o di rimodulazione del servizio da parte dell'Amministrazione.

Il rimborso delle spese sostenute avverrà annualmente in tre rate, previa puntuale e documentata Convenzione per sorveglianza pre scuola ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017

rendicontazione, di cui:

- 40% della somma stabilita, al momento della sottoscrizione della convenzione;
- 40% della somma stabilita, entro la data del 15 gennaio di ogni anno, previa consegna del rendiconto economico relativo alle attività svolte;
- 20% della somma stabilita alla conclusione delle attività programmate, previa consegna del rendiconto economico relativo alle attività svolte.

I costi oggetto di rimborso spesa potranno riguardare, a titolo esemplificativo e nei limiti previsti dal Codice del terzo settore:

- spese relative al funzionamento dell'Ente Partner, per il servizio in oggetto: servizi, utenze, segreteria, manutenzione;
- oneri derivanti dal rimborso spese ai volontari coinvolti nel progetto e regolarmente iscritti nel Registro, come previsto dalla normativa vigente;
- spese di viaggio documentate: auto propria (rimborso chilometrico/scheda carburante), pedaggi, pullman, treno;
- assicurazioni obbligatorie dei volontari impiegati ed a copertura della responsabilità civile verso terzi, come previsto dalla normativa ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017;
- materiali ed abbigliamento necessari per lo svolgimento del progetto;
- utenza telefonica specifica per progetto per la gestione di utenti o attività;
- formazione obbligatoria annuale e aggiornamento volontari e personale convenzionato (sicurezza, primo soccorso);
- formazione e abbigliamento professionale;
- supervisione e coordinamento;
- spese per dispositivi di sicurezza sanitaria qualora necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto.
- altre spese eventuali inerenti esclusivamente alle necessità di servizio.

Come prescritto dall'articolo 17, comma 3, del Codice, sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Ente Partner e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

La liquidazione dei rimborsi all'Ente partner da parte del Comune è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per gli Enti a ciò tenuti, con l'acquisizione del D.U.R.C. e, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

L'Ente partner assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. A tal fine essi rendono al Comune formali dichiarazioni di conto corrente dedicato. I conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per l'accredito del contributo concesso, devono essere intestati o cointestati agli Enti. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

#### **ART. 8 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Ente Partner.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Ente Partner violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Ente Partner venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale

Convenzione per sorveglianza pre scuola ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017

modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con il Comune.

Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.2 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, all'Ente Partner, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

In caso di risoluzione spetterà all'Ente Partner il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

#### **ART. 9 – PRINCIPIO DI BUONA FEDE**

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

Le parti affermano il loro impegno a contribuire fattivamente al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi di rilievo pubblico previsti dal Progetto definitivo, ciascuno relativamente agli ambiti di propria pertinenza a termini della presente Convenzione.

#### **ART. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE**

Le parti si impegnano a stipulare o ad integrare le proprie coperture assicurative per danni alle persone e alle cose, per tutte le iniziative riportate nel presente atto.

L'ente partner è l'unico e il solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività. E' altresì responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che esso solleva il Comune da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività svolte. A tal fine l'ente partner rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune per tutti i danni che dovessero accadere durante la durata del servizio prestato dall'Ente Partner stesso.

L'associazione, con effetto dalla data di decorrenza della presente Convenzione e per tutta la durata della Convenzione medesima, suoi rinnovi o proroghe, qualora si avvalgano di volontari, si obbligano a stipulare e mantenere in vigore con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG un'adeguata polizza ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/2017 per la Responsabilità Civile verso Terzi connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato (tra i terzi vanno annoverati il Comune di Salzano e tutti i suoi dipendenti e collaboratori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, per un massimale unico e per sinistro non inferiore a Euro \_\_\_\_\_ (a seconda delle attività prestate). Come previsto dall'art. 18 c.3 del Dlgs 117/2017 e riportato nel Progetto definitivo, dette spese assicurative sono rimborsabili dal Comune di Salzano.

L'ente partner potrà eventualmente dimostrare l'esistenza di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, già attivata, avente le medesime caratteristiche di cui al punto 3. In tal caso, si dovrà essere in possesso di idonea appendice al contratto (appendice di precisazione) nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto della presente convenzione, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo, impegnandosi a mantenerla valida ed efficace per l'intera durata della Convenzione.

In alternativa alla polizza o all'appendice potrà essere prodotta dichiarazione della compagnia assicurativa Convenzione per sorveglianza pre scuola ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017

che attesti l'esistenza della polizza, la durata, l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale e che la polizza sottoscritta soddisfi i requisiti richiesti nella presente convenzione.

Rimane inteso che l'ente partner assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve/devono rispondere a norma di Legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o assenza di copertura.

Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata al Comune. La mancata presentazione delle polizze o il loro mancato adeguamento entro i termini stabiliti dal Comune qualora, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare conformi a quanto prescritto dal presente articolo, comporta la risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso. La consegna delle polizze costituisce presupposto imprescindibile per l'avvio delle attività.

#### **ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula ed all'esecuzione della convenzione, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Salzano conformemente al Regolamento UE/2016/679. In caso di trattamento affidato all'esterno, vanno inseriti anche i seguenti commi e va sottoscritto lo schema di accordo di cui alla circolare n. 27 del 26/06/2018.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, il contraente affidatario del servizio/lavoro prende atto che l'affidamento comporta l'assunzione del ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, nel corso dell'esecuzione degli obblighi previsti nel presente contratto. In relazione al suddetto trattamento si impegna ad adempiere ai compiti indicati nell'accordo sottoscritto in atti, che forma parte integrante del presente contratto pur non essendo materialmente allegato.

Qualora il responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub-responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al titolare del trattamento (Comune di Salzano), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto tra il titolare e il responsabile ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

#### **ART. 12 – RISERVATEZZA NEI CONFRONTI DEI TERZI**

Le Parti si obbligano, ciascuna per la propria parte di competenza, a non divulgare dati, documenti, notizie o informazioni di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, impegnandosi altresì ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità della medesima convenzione, salvi gli adempimenti dettati dalla vigente normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli atti propria di ciascuna Parte. In particolare, le Parti si obbligano ad osservare e far osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi sui fatti, dati, documenti, identità e qualsiasi altra informazione di cui esse possano venire a conoscenza in virtù della presente convenzione, riguardanti i soggetti beneficiari degli interventi e che possano anche indirettamente portare alla loro individuazione.

#### **ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE E VICENDE SOGGETTIVE DEGLI ENTI**

È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. È inoltre vietata la stipulazione di contratti di ente partner in partecipazione. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nella presente Convenzione ed assentito dal Comune.

Nel caso di trasformazioni o ristrutturazioni dell'Ente partner (anche in relazione ai singoli enti del raggruppamento o consorzio) incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede di avvio del procedimento. L'esecuzione della Convenzione anche parzialmente ad opera di terzi dovrà essere in ogni caso autorizzata dal Comune.

L'Ente partner si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire al Comune di poter effettuare le conseguenti verifiche del caso.

In caso di assenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo o l'inosservanza del presente articolo da parte degli Organismi, comporta la facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso.

#### **ART. 14 – INOSSERVANZE E SANZIONI**

Qualora emergano inosservanze da parte dell'Ente partner rispetto alla presente convenzione o alle indicazioni fissate dal Comune o, comunque, nel caso in cui le attività progettuali siano svolte, anche solo in parte, in modo irregolare, negligente, inefficiente, imprecisa, non accurata, in ritardo o non in conformità a quanto concordato, o, ancora, in caso di inidoneità del comportamento degli operatori coinvolti od in qualsiasi altra ipotesi di non corretta esecuzione delle attività in modalità tali da subire comunque una valutazione negativa da parte del il Comune, quest'ultimo potrà contestare per iscritto l'inosservanza all'Ente interessato chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinata, invitandolo ad ovviare all'inosservanza contestata e a rimuoverne le cause, ad adottare le misure più idonee per garantire che le attività vengano svolte in conformità, e a fissare un termine, di volta in volta assegnato, entro il quale dovranno pervenire le eventuali controdeduzioni. Ove a seguito della procedura sopra indicata, non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue od accettabili e/o non si proceda a sanare le criticità riscontrate o ad ottemperare a quanto richiesto, il Comune applicherà, per ogni inosservanza, una sanzione, ad insindacabile giudizio del Comune stesso, di importo compreso tra un minimo dello 0,1‰ (zerovirgolaunopermille) ed un massimo del 10% (diecipercento) dell'ammontare del contributo assegnato, in ragione della gravità dell'inosservanza, dei disguido/disservizio provocato e del ripetersi delle manchevolezze.

L'applicazione e/o il versamento delle sanzioni non esonera in nessun caso l'Organismo interessato dall'obbligo di rimuovere tempestivamente la causa dell'inosservanza dal momento della contestazione e a svolgere le concordate attività in piena conformità, ivi inclusa quella per la quale si è reso inadempiente. Ad insindacabile facoltà del Comune, il valore delle sanzioni potrà essere decurtato dal contributo pubblico assegnato.

L'applicazione delle sanzioni non impedisce la rifusione di eventuali danni o maggiori somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'Ente partner.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il Comune si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.

#### **ART. 15 – RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO**

Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio dell'Ente interessato, con conseguente revoca del contributo concesso, nelle seguenti

Convenzione per sorveglianza pre scuola ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017

ipotesi, anche senza la preventiva applicazione delle sanzioni previste all'art. 14, con salvezza della rifusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

- scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
- mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica;
- non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
- mancata attivazione delle attività previste;
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14 o, comunque, se l'ammontare complessivo delle sanzioni applicate supera il 10% dell'ammontare del contributo assegnato;
- abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;
- interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
- violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;
- violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017, articoli 125 e seguenti, laddove applicabili;
- gravi inadempimenti nell'attività di reporting (intermedia e/o finale) e/o nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente convenzione;
- gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- recesso non giustificato dalla presente convenzione;
- erogazione della attività progettuali a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- inosservanze ritenute gravi dal Comune, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Comune, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale anche volontario inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il Comune.

La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il Comune comunichi per iscritto all'Ente interessato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. In caso di risoluzione della Convenzione, l'Ente interessato si impegna a fornire a richiesta del Comune tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione degli interventi progettuali, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la loro continuità. Nel caso di risoluzione l'ente partner ha diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione da parte del Comune, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

Nel caso in cui una somma erogata all'Ente beneficiario debba essere recuperata in tutto o in parte, lo stesso si impegna a restituire al Comune la somma in questione nel termine concesso dal Comune medesimo, anche se l'Ente beneficiario non sia stato il destinatario finale della somma erogata.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al Comune potranno essere recuperate, con salvezza di ogni eventuale maggiorazione per interessi, tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute all'Ente interessato, dopo averlo informato per iscritto. Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il Comune potrà provvedere, tramite compensazione diretta, al recupero immediato.

L'Ente partner a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione diretta sopra descritte.

#### **ART. 16 – RECESSO DEL COMUNE**

Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali, Il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta all'Ente partner. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

In caso di recesso, L'ente partner ha diritto al solo rimborso delle spese affettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. Il presente accordo può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

#### **ART. 17 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, così come modificato dal DPR 81/ 2023, l'Ente partner si obbliga, nell'esecuzione della presente convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento del Comune di Salzano approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 21 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente atto, anche se non materialmente allegato, e che si consegna ai medesimi Organismi.

L'Ente partner a loro volta è tenuto a consegnarne copia agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

#### **ART. 18 – PATTO DI INTEGRITÀ**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente partner accetta il Patto di integrità del Comune di Salzano, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni per quanto compatibili. In caso di violazioni, il Comune si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni del suddetto Patto che l'Ente partner dichiara di conoscere. La mancata accettazione del Patto di integrità costituisce causa di decadenza dall'affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

#### **ART. 19 – COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di Venezia. Si richiama, laddove applicabile, la disposizione dell'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010.

#### **ART. 20 – RINVII NORMATIVI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia.

#### **ART. 21 – OSSERVANZA DELLA NORMATIVA**

L'Ente partner nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto negoziale.

Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico dell'Ente partner che non possono, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Comune. Restano parimenti ad esclusivo carico degli Enti le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

#### **ART. 22 – SPESE NEGOZIALI E REGISTRAZIONE**

Fanno carico agli Enti tutte le eventuali spese per tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente convenzione, nonché ogni altra spesa inerente e/o conseguente, secondo le tariffe di legge. L'imposta di bollo è a carico degli Enti salvo esenzioni di legge (art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972; art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017).

#### **ART. 23 – ALLEGATI**

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Accordo sul trattamento dei dati personali;
- Patto di integrità.

Salzano, \_\_\_\_\_

Per il COMUNE DI SALZANO  
La Responsabile della Struttura Culturale

Per l'Ente Partner \_\_\_\_\_  
Il Presidente \_\_\_\_\_